

Prof. Ing. Leonardo Corbo

Via Lago dei Tartari 73, 00012 Guidonia Montecelio (RM) tel: 0774.354490 fax: 0774.378407 e-mail: leonardo.corbo@fastwebnet.it

Al
MINISTERO INTERNO
Direzione Centrale per la
Prevenzione Incendi e la
Sicurezza Tecnica
Roma – Capannelle
P.zza Scilla, 2
00178 ROMA

Roma, lì 24 febbraio 2009

OGGETTO: Quesito concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle autorimesse (D.M. 01.02.86)

1. Premessa
Il D.M. in oggetto, emanato oltre 20 anni fa, presenta alcune difficoltà interpretative che si sono accentuate in questi ultimi tempi a fronte di interpretazioni sempre più restrittive da parte di alcuni Comandi Provinciali.
2. Ciò premesso si richiede cortesemente di voler fornire un chiarimento sui seguenti argomenti.
 - 2.1 Metodica di calcolo delle superfici nei casi con compartimento unico su più piani sotterranei.
Il punto 3.6.1 del D.M. 01.02.1986, stabilisce, nei vari casi, la massima dimensione ammessa dei compartimenti, senza però chiarire la metodica di calcolo.
Richiamandoci alla definizione di "autorimessa" (punto 0 del D.M.) che recita "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra autoveicoli con i servizi annessi", si ritiene, a parere dello scrivente, che la misura da assumere come base per il calcolo dei compartimenti e delle corrispondenti aerazioni siano determinate come segue:
 - a) misurando solo le parti comprese all'interno dei muri perimetrali, che sono quindi esclusi fino al loro filo interno
 - b) detraendo le superfici:
 - b.1 dei corpi scala e dei relativi percorsi di esodo
 - b.2 degli spazi destinati alle intercapedini di aerazione
 - b.3 delle pareti e/o i setti divisorii tra box e/o posti auto
 - b.4 dei locali tecnici ed i ripostigli di servizio
 - b.5 dei piani inclinati della rampa (piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli, punto "O" del D.M. 01.02.1986)

Per le detrazioni degli spazi indicati nei primi b1 – b2 – b3 – b4 non servono particolari motivazioni perchè chiaramente estranee alle zone di "...ricovero, sosta e manovra...".

Per quanto riguarda la rampa inclinata (punto b.5), la sua esclusione dal calcolo delle superfici trova fondamento proprio nella definizione del D.M. 01.02.1986 che

la differenza in modo preciso (piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli) rispetto a quella dell'autorimessa (ricovero, sosta e manovra).

2.2 Tolleranze ammesse dal D.M. 30.11.83

Nella determinazione della misura delle superfici si ritiene che sui progetti presentati al Comando VVF, che non sono ancora a livello esecutivo, e pertanto presentano un certo grado di indeterminatezza, possa essere applicata la tolleranza del 5% ammessa al punto 5 del D.M. 30.11.1983.

Si rappresenta che tale D.M., oltretutto antecedente alla data di emanazione del D.M. 01.02.1986, è una norma cosiddetta "orizzontale" cioè che è applicabile a tutte le normative specifiche per cui anche al caso in esame.

2.3 Vie di esodo

Il 2° comma dell'art. 3.10.4 (D.M. 01.02.1986) acconsente, nel caso di due o più uscite, che una uscita abbia larghezza non inferiore a 0,6 m.

Nel caso di autorimesse poste su più piani normalmente si prevede, oltre alle necessarie scale da 2 moduli, anche una scala da 1 modulo che serva i vari piani.

E' stato sollevato il dubbio, servendo la scala da 1 modulo più piani, che non si sia più in presenza di "una uscita" ma di una pluralità di uscite da 1 modulo.

A parere dello scrivente si ritiene che con il termine "una uscita" (ammessa da 1 modulo) ci si riferisca all'autorimessa nel suo assieme e non al singolo piano.

3. Conclusione

Atteso quanto sopra esplicitato si prega cortesemente di voler esprimere un parere circa:

- a) la metodica utilizzata nella misura della superficie (punto 2.1)
- b) l'utilizzo delle tolleranze ammesse (punto 2.2)
- c) l'uso della scala da 1 modulo (punto 2.3).

Ringraziando e restando in attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.

Prof. Ing. Leonardo Corbo
Prefetto a.r. già Direttore Generale
della Protezione Civile e
dei Servizi Antincendi